



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 08 di

SPAZIO AZIENDE – agosto 2008

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Detrazione 55% e lavori in corso <i>Risoluzione Agenzia Entrate 11.7.2008, n. 295/E</i>	<p>La detrazione del 55% può essere fruita anche in relazione ai lavori non ultimati per i quali il contribuente non è in possesso di tutta la documentazione richiesta.</p> <p>Entro 90 giorni dalla fine dei lavori dovranno essere trasmessi all'Enea i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.</p> <p>Così, con riferimento a lavori iniziati nel 2007 e conclusi tra il 2008 e il 2010, è possibile usufruire dell'agevolazione già nel mod. UNICO 2008 relativamente alle spese sostenute nel 2007, a condizione che il contribuente attesti che detti lavori non sono ancora ultimati.</p>
Detrazione 55% e immobili merce <i>Risoluzione Agenzia Entrate 15.7.2008, n. 303/E</i>	<p>La detrazione del 55% non spetta per i lavori di riqualificazione energetica effettuati dalle imprese immobiliari sugli "immobili merce".</p>
Pagamenti in contanti in assenza di disponibilità <i>Sentenza Corte Cassazione 18.7.2008, n. 19902</i>	<p>L'effettuazione di pagamenti in contanti in assenza di disponibilità contabilizzate di cassa è indice di una contabilità "parallela" non corrispondente alle reali movimentazioni finanziarie, che legittima l'accertamento induttivo.</p>
Detrazione 55% e società immobiliari <i>Risoluzione Agenzia Entrate 1.8.2008, n. 340/E</i>	<p>Una società immobiliare non può usufruire della detrazione del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico sulle unità immobiliari di cui è proprietaria, destinate alla locazione abitativa, in quanto ai titolari di reddito d'impresa il beneficio spetta con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, mentre è escluso per i beni oggetto dell'attività. Per le società esercenti l'attività di mera locazione, gli immobili rappresentano appunto l'oggetto dell'attività esercitata e non beni strumentali.</p>
Interessi di mora automatici <i>Comunicato MEF 21.7.2008</i>	<p>È stato pubblicato sulla GU 21.7.2008, n. 169 il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale sono stati individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.7 – 31.12.2008, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none">– 11,10% (4,10% + maggiorazione del 7%) per la vendita dei prodotti in genere;– 13,10% (4,10% + maggiorazione del 9%) per la vendita di alimenti deteriorabili.

COMMENTI

L'ESENZIONE ICI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E LA SCADENZA DEL 26.8

Come noto, il Decreto contenente *“Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie”*, ha disposto l'**esenzione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad eccezione** delle abitazioni di tipo signorile, delle ville e dei castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico.

In base al testo del citato Decreto e come successivamente chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, possono beneficiare dell'esenzione ICI gli immobili che:

- soddisfano la **definizione di abitazione principale** ovvero sono **ad essa assimilati** in base alle disposizioni contenute nel **D.Lgs. n. 504/92**;

oppure

- sono **assimilati all'abitazione principale** per espressa previsione del **regolamento comunale**.

Tale disposizione ha trovato applicazione **già con riferimento all'ICI dovuta per il 2008**, il cui versamento (a titolo d'acconto o per l'intero importo in unica soluzione) doveva essere effettuato entro lo scorso 16.6.2008.

Con la conversione in legge del citato Decreto l'ambito di applicazione dell'esenzione ICI è stato ampliato ad ulteriori casi di assimilazione all'abitazione principale, in quanto **viene data rilevanza anche alle delibere comunali**.

Da quanto sopra può derivare quindi che, in base all'originario testo del Decreto, alcuni contribuenti abbiano versato l'ICI (acconto o intero importo in unica soluzione) per un immobile la cui assimilazione all'abitazione principale è prevista solo da una delibera comunale (e non dal D.Lgs. n. 504/92 o dal regolamento comunale), **per il quale ora l'imposta risulta non dovuta**.

Tali soggetti che hanno effettuato il versamento dell'ICI 2008 (prima rata o intero importo in unica soluzione) per immobili che beneficiano dell'esenzione dall'imposta **hanno diritto ad essere rimborsati**.

In linea generale **il rimborso è disposto d'ufficio dal Comune**. Il contribuente ha comunque la **possibilità di presentare istanza di rimborso** nel rispetto dei termini ordinari, ossia entro 5 anni dal giorno del versamento ovvero dal giorno in cui è scaturito il diritto al rimborso, **a meno che il Comune non abbia previsto**, con proprio regolamento, **specifiche e diverse modalità** di compensazione per i tributi di sua competenza.

REGOLARIZZAZIONE DELL'OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO

Considerate le incertezze interpretative, sorte a ridosso della scadenza per il versamento dell'ICI 2008, circa l'individuazione delle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale che potevano beneficiare dell'esenzione dall'imposta, con la legge di conversione è stata prevista la **possibilità di regolarizzare senza applicazione di sanzioni l'omesso o insufficiente versamento dell'ICI** che doveva essere effettuato entro lo scorso 16.6:

- ◆ con **esclusivo riferimento all'imposta dovuta per l'unità immobiliare che il contribuente ha erroneamente considerato adibita ad abitazione principale o ad essa assimilata e quindi esente dall'imposta**;

- ◆ a condizione che il **versamento sia effettuato entro il 26.8.2008**.

Poiché l'agevolazione prevista dalla norma in esame consiste espressamente nella non applicazione di sanzioni e nulla è disposto con riferimento agli **interessi dovuti per il ritardato pagamento dell'imposta**, si ritiene che gli stessi **debbano essere corrisposti**.

In considerazione del fatto che continuano ad esistere **casi in cui l'ICI va versata anche per l'immobile adibito ovvero assimilato all'abitazione principale**, in quanto:

- ◆ le abitazioni principali accatastate **A1, A8 o A9** (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico) **non beneficiano dell'esenzione**;

- ◆ le **pertinenze**, ancorché in linea generale debbano essere trattate come l'abitazione principale, in osservanza del potere regolamentare dei Comuni in ambito ICI, **beneficiano dell'esenzione dall'imposta limitatamente al numero e/o alla tipologia di pertinenze che il Comune riconosce come tali**, fermo restando l'obbligo di riconoscerne almeno una;

da quanto sopra deriva che:

- ✓ **può beneficiare** della "regolarizzazione agevolata", ad esempio, il contribuente che, residente in un Comune nel quale è riconosciuta una sola pertinenza e proprietario dell'abitazione principale con 2 box pertinenziali, non ha versato alcun importo pensando che tutte le pertinenze fossero assimilate all'abitazione principale e quindi rientrassero nelle ipotesi di esenzione dall'imposta;
- ✓ **non può beneficiare** della "regolarizzazione agevolata" il contribuente che non ha versato l'ICI dovuta per un immobile diverso dall'abitazione principale o dagli immobili ad essa assimilabili (ad esempio l'appartamento affittato o la seconda casa tenuta a disposizione per ferie). In tali casi l'**omesso/insufficiente versamento dovrà essere regolarizzato con le ordinarie modalità** (versamento entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2009 con applicazione della sanzione del 6% e degli interessi).

**L'ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI VEICOLI UTILIZZATI PER L'ATTIVITÀ
NON RICHIEDE IL VERSAMENTO SEPARATO DELL'IVA CON IL MOD. F24 – AUTO UE**

Nell'ambito delle disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno delle frodi IVA nel settore del commercio di veicoli, è previsto che **ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura** di veicoli (autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi), anche nuovi, **oggetto di acquisto intracomunitario**, il contribuente (acquirente nazionale) è tenuto ad allegare alla relativa richiesta una **copia dell'apposito mod. F24 – Auto UE** utilizzato (dal 3.12.2007) per il versamento dell'IVA **in occasione della prima cessione interna**, recante per ciascun veicolo, **il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta**.

L'obbligo in esame riguarda esclusivamente i veicoli nuovi e usati **oggetto di acquisto intracomunitario nel c.d. mercato parallelo**, mentre sono **esclusi**:

- ⇒ i veicoli **provenienti direttamente dalle case costruttrici, destinati al mercato nazionale e provvisti del codice di antifalsificazione**;
- ⇒ i veicoli per i quali **il cedente comunitario ha applicato il regime IVA del margine**.

Va evidenziato che il versamento separato dell'IVA relativa alla prima cessione interna con l'apposito mod. F24 – Auto UE è la **condizione necessaria** per ottenere l'immatricolazione del veicolo, identificato mediante il numero di telaio indicato nel mod. F24. **In mancanza del riscontro automatizzato dell'avvenuto versamento dell'IVA**, infatti, gli Uffici della Motorizzazione **non procedono all'immatricolazione del veicolo**.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire che l'adempimento in esame:

- ⇒ **trova applicazione** solo qualora **l'acquirente intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi sia un soggetto passivo nel territorio dello Stato che opera nel settore commerciale della vendita degli stessi beni**
- ⇒ **non è richiesto** per i **veicoli destinati dall'acquirente ad essere utilizzati nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale** (ad esempio, il furgone acquistato da un Paese UE da parte di un artigiano per il trasporto di materiale ed attrezzatura nell'esercizio dell'attività).

A tal fine, prima di richiedere l'immatricolazione del veicolo, l'acquirente nazionale, non operatore commerciale del settore auto, deve informare l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate circa la **natura strumentale** dello stesso, attraverso:

- **l'esibizione/trasmissione della fattura emessa dal cedente comunitario, numerata e integrata con indicazione dell'IVA**;
- **una dichiarazione attestante l'attività esercitata e la volontà di adibire il veicolo allo svolgimento dell'attività e non per la rivendita**.

Tali soggetti sono comunque tenuti ad effettuare la **comunicazione telematica** al Dipartimento dei Trasporti Terrestri **per gli acquisti intracomunitari di veicoli nuovi**.

SCADENZARIO DEL MESE DI AGOSTO



A seguito della consueta “**Proroga di Ferragosto**” i versamenti di imposte, tributi e contributi da effettuare con il mod. F24 e gli adempimenti fiscali, **scadenti tra l'1 e il 20.8**, possono essere adempiuti **entro mercoledì 20 agosto**, senza alcuna maggiorazione.

Mercoledì 20 agosto

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell'imposta dovuta; • Liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Presentazione, in via telematica, della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di luglio.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 17% o 24,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 24,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della seconda rata fissa per il 2008 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
MOD. UNICO 2008 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio, nel mese di giugno (entro il 29.6.2008) per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.: <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2007 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2007 e primo acconto 2008); • IRAP (saldo 2007 e primo acconto 2008); • imposta sostitutiva 1% dovuta per l'affrancamento delle riserve di patrimonio da quadro EC (codice tributo 1122); • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2007 (codice tributo 1123).
ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.